



CITTA' DI TUSA

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

ORDINANZA SINDACALE

N. 11 DEL 19/05/2026

OGGETTO: PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI INCOLTI. ADOZIONE DI MISURE DI SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO COMUNALE E PREVENZIONE CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA. ANNO 2026.

IL SINDACO

PREMESSO che la stagione estiva comporta un alto rischio di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati, con conseguente pregiudizio per l'incolumità delle persone, dei beni e del patrimonio boschivo e agricolo;

ACCERTATO che:

- l'abbandono e l'incuria da parte di privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno dei centri abitati, determina il proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che oltre ad essere causa predominante di incendi nel periodo estivo, per le elevate temperature, sono lesivi per il pubblico decoro e per la salute pubblica, fornendo habitat ideali per la proliferazione di insetti e animali;
- i margini delle strade non puliti rappresentano un primo immediato pericolo connesso al rischio di innesco di incendi boschivi e di interfaccia;

CONSIDERATO che la presenza di importanti quantità di residui vegetali sui suoli agricoli può creare un potenziale pericolo sia in caso di incendi che in caso di forti temporali con abbondanti piogge, il trascinarsi degli stessi nei canali di scolo dei corsi d'acqua potrebbe provocare ostruzioni e alterazione della capacità di deflusso naturale delle acque con un conseguente dissesto idrogeologico sul territorio;

RILEVATA l'esistenza di una concreta situazione di rischio per l'incolumità pubblica e privata a causa dell'andamento climatico e della presenza della vegetazione spontanea lungo le fasce stradali e sui terreni incolti;

PRESO ATTO che a seguito del verificarsi di rilevanti fenomeni di incendio in tutto il territorio della Regione Siciliana anche nel corso del 2026 sono state adottate apposite misure volte a preservare e tutelare il territorio dell'intera Regione;

VISTO il D. A. n. 63/GAB del 12.3.2026 dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana che stabilisce: **"La stagione antincendio boschivo per l'anno 2026, avrà inizio il 15 maggio e termina il 31 ottobre"**;

RITENUTO

- di dover adottare iniziative volte a prevenire eventi di pericolo per la pubblica incolumità;
- necessario effettuare interventi di prevenzione, nonché vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo di incendi;
- opportuno permettere la ripulitura delle aree agricole e forestali, consentire e disciplinare, su tutto il territorio del Comune di Tusa la combustione del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture in loco così come è data la possibilità ai sensi del comma 6 dell'art. 256/bis del D.L. 91/2014, in orari tali da non creare eccessivi disagi alla popolazione e compatibilmente con l'andamento climatico;

DATO ATTO che la pratica della gestione controllata dei residui vegetali mediante combustione sul luogo di produzione rappresenta una tradizionale pratica agricola volta alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici;

VISTO il D.lgs n. 267 del 2000 “Testo Unico degli Enti Locali” con particolare riferimento all’art. 54, c. 4;

VISTA la Legge n. 225/1992 “Istituzione del servizio di Protezione Civile”;

VISTA la Legge Regionale 6 aprile 1996, n. 16;

VISTO il D.Lgs n. 112/98: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo 1° della Legge 15 Marzo 1997 n. 59”;

VISTA la Legge n. 353 del 2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;

VISTA la Legge Regionale 14 aprile 2006, n. 14 che all’art. 3 recepisce, nell’ambito del territorio regionale, le disposizioni della legge quadro sugli incendi boschivi del 21 novembre 2000, n. 353;

VISTO il D. Lgs n. 152 del 2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 297 del 04/06/2008;

VISTO il Decreto n. 91 del 24/06/2014, convertito in Legge 11/08/2014, n. 116, che modifica il D. Lgs. 152/2006, ed in particolare all’art. 14 comma 8 lettera b) recita:
all’art. 182, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente
“6-bis. Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali di cui all’art. 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammentanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, i Comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)”;

VISTO il Decreto dell’Assessore Regionale del Territorio e dell’Ambiente del 30/09/2014, n. 12874, pubblicato sulla G.U.R.S. 17/10/2014, n. 44 “Disposizioni relative alla cautela per l’accensione dei fuochi nei boschi e provvedimenti per la prevenzione degli incendi”;

VISTO il D. Lgs n. 1 del 2018 “Codice di protezione civile” che all’art. 3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile, all’art. 6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità e all’art.16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

VISTO il Piano Regionale per la Programmazione delle attività di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva contro gli Incendi Boschivi” Triennio 2023-2025, approvato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 560 del 02 agosto 2023, pubblicato G.U.R.S. n. 35 del 18/08/2023;

VISTA la L.R. 16 gennaio 2024, n. 1 “*Legge di stabilità regionale 2024-2026*”, art. 15: *rafforzamento delle misure antincendio*;

VISTO il comma 1 dell’art. 15 della L.R. 16 gennaio 2024, n. 1 “*Legge di stabilità regionale 2024-2026*” che dispone “*Entro il termine del 15 marzo di ogni anno, con decreto dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, su proposta del Dirigente generale del Comando del Corpo forestale della Regione siciliana, d’intesa con il Dirigente generale del Dipartimento regionale della Protezione civile, sono stabilite le date di apertura e chiusura della stagione antincendio*”;

VISTA la Legge n. 689 del 24/11/1981;

VISTO il T.U. della Legge di P.S. n. 773 del 18/06/1931;

VISTO l’art. 29 CdS (D. Lgs n. 285/1992);

VISTI gli artt. 423, 423 bis, 424, 425, 449, 650 e 652 c.p.;

VISTA la nota prefettizia Prot. N. 0044158 del 16/04/2026 – Area V – Protezione Civile, acquisita al Prot. n. 5959 del 17/04/2026, con la quale si comunica che anche quest’anno la campagna antincendio nella Regione Siciliana partirà dal prossimo 15 maggio per concludersi il 31 ottobre 2026, specificando che fa capo ai Sindaci, ai sensi del D. Lgs n. 1 del 2018, predisporre tutte quelle misure finalizzate alla previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi di interfaccia;

CONSTATATO che, in particolare nella stagione estiva il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all’assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

TENUTO CONTO delle analisi e delle informazioni sull’andamento del fenomeno incendi contenute nel piano regionale di previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi redatto ai sensi della L. 353/2000 dal quale, si evince tra l’altro che, il periodo maggiormente a rischio di incendi boschivi, per il territorio comunale, è quello compreso fra il **15 maggio e il 31 ottobre** di ogni anno;

VISTO il comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 "Legge di stabilità regionale 2024-2026" che dispone "Entro il termine del 15 marzo di ogni anno, con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, su proposta del Dirigente generale del Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana, d'intesa con il Dirigente generale del Dipartimento regionale della Protezione civile, sono stabilite le date di apertura e chiusura della stagione antincendio.

RITENUTO, in esecuzione a quanto stabilito al comma 2 dell'art. 15 della citata L.R. n. 01/2024, adottare l'ordinanza sulle misure di prevenzione contro gli incendi boschivi e di interfaccia, per gli interventi di ripulitura degli appezzamenti di terreno a tutela della pubblica sicurezza e dell'igiene ambientale;

ATTESO che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'art.54, comma 4, del D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

ORDINA

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

1. E' fatto assoluto divieto di accendere fuochi dal **19 Maggio al 31 Ottobre 2026**;
2. Solo dal **19 Maggio al 15 Luglio e dal 01 Ottobre al 31 Ottobre** è consentita la combustione di materiale agricolo o forestale proveniente da sfalci, potature o ripuliture, secondo i seguenti accorgimenti:
 - a) **La combustione controllata deve essere effettuata in aree distanti da zone cespugliate e/o arboree, in piccoli cumuli, nelle prime ore della giornata dalle ore 5,00 alle ore 8,00 con la sospensione immediata nel caso di mutamento delle precedenti condizioni metereologiche (rialzo significativo della temperatura e/o del vento);**
 - b) **Dall'accensione alla fase dello spegnimento, il fuoco deve essere costantemente vigilato fino alla completa estinzione di focolai e braci;**
 - c) **Possono essere destinati alla combustione all'aperto cumuli vegetali in quantità giornaliere non superiori a 3 metri cubi (vuoto per pieno) per ettaro di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture;**
 - d) **È comunque vietata l'accensione di fuochi nelle giornate calde e particolarmente ventilate soprattutto nei casi di venti provenienti da Sud-Est (scirocco);**

Nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi, **dal 15 luglio al 30 settembre**, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali **E' SEMPRE VIETATA**;

3. E' fatto assoluto divieto, in prossimità di boschi e aree protette, terreni agricoli e/o cespugliati, lungo le strade comunali, provinciali, statali, le sedi autostradali e ferroviarie che costeggiano terreni con cespugli facilmente infiammabili, parchi e pinete urbane, ricadenti all'interno del territorio comunale, di:
 - a) di fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo di incendio;
 - b) usare apparecchi a fiamma libera od elettrici che producano faville;
 - c) compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo di incendio;
 - d) esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, anche in occasione di feste di solennità in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti;
 - e) parcheggiare veicoli su aree prossime a presenza di erba e vegetazione secca;
 - f) transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
4. A tutti i proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo di fondi incolti di provvedere alla costante pulizia di terreni specie quelli adiacenti le reti viarie di trasporto, mediante la rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità pubblica, in particolare modo di provvedere all'estirpazione di vegetazione e cespugli, ai tagli di siepi e rami, adiacenti o che si protendono sui cigli delle strade, con rimozione dei rifiuti e quant'altro possa costituire un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi;
5. Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea.

Questi ultimi hanno, inoltre, l'obbligo entro il **15 luglio** di realizzare, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 10 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti;

6. Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di aree e/o terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, ricadenti nelle aree urbane, per come individuate nel vigente PRG comunale o comunque adiacenti a complessi residenziali, alberghi e strutture ricettive, di provvedere entro il termine perentorio del **30 giugno**, alla completa pulizia delle aree, con decespugliamento e asportazione delle sterpaglie, arbusti e qualunque altro materiale di qualsiasi altra natura presente sul posto che possa essere fonte di incendio;
7. Alle Società di gestione delle Ferrovie, ad ANAS, alla Società autostradale, alla Provincia e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza, con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, alborate e a pascolo insistenti nel territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile, creando di fatto, idonee fasce di protezione, al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio;
8. Ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), di comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Il Comune provvederà a trasmettere tali dati al Servizio Protezione Civile della Regione Siciliana onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate dai destinatari del presente ordine, tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'innescio e la propagazione di eventuali incendi boschivi.
9. Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.
La fascia protettiva, a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, deve essere comunque realizzata entro il **15 maggio** di ogni anno.
10. Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.
I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno quindici metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa. In caso di grave incuria dell'ambiente e del territorio sono effettuate anche spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale.
Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.
11. Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali.

Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile.

AVVERTE

Nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano percorsi dal fuoco vigono i divieti di cui all'art. 10 della legge n. 353/2000 (legge quadro in materia di incendi boschivi). Nello specifico in tali zone:

1. Per 15 anni non è possibile variare la destinazione d'uso;
2. Per 10 anni non si possono realizzare edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive;
3. Per 5 anni non si possono effettuare attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche;

Nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco è inoltre vietato per 10 anni il pascolo e la caccia;

I soprassuoli percorsi dal fuoco sono censiti tramite apposito catasto incendi con le conseguenti imposizioni dei divieti e delle prescrizioni di cui all'art. 10 della legge n. 353/2000;

Sanzioni per i trasgressori ai divieti

1. Nel caso di trasgressione di divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a 45,00 euro e non superiore a 90,00 euro;
2. Nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a 300,00 euro e non superiore a 600, euro;
3. La trasgressione al divieto di realizzazione di edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate a insediamenti civili e attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco è punita con la sanzione penale prevista dall'art. 20, comma 1, lett. c) della legge 47/85 e s.m.i. (arresto fino a due anni e ammenda da un minimo di 15.493,00 euro ad un massimo di 51.645,00 euro). Il giudice nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.
4. In caso di violazione dell'ordinanza adottata ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. ai trasgressori verrà applicata anche una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00;
5. Nel caso di mancata pulizia, scerbamento e decespugliamento di aree incolte e/o di incurato accumulo di sterpaglie in modo da restringere o danneggiare la sede stradale, o protendersi oltre il confine stradale, o ancora nascondere segnaletica o comprometterne la leggibilità, sarà applicata ai sensi dell'art. 29, c. 3, del Codice della Strada la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173,00 ad euro 694,00 (importo aggiornato dall'art.1, comma1, D.M. 31 dicembre 2020, a decorrere dal 1° Gennaio 2021);

Condanne penali

Si applicano gli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 c.p., che prevedono condanne fino alla reclusione a 10 anni, salvo le ulteriori conseguenze derivanti dal verificarsi dell'evento di danno ovvero concorso del danno. Risponde penalmente sia chi cagiona l'incendio sia il proprietario e l'eventuale conduttore del soprassuolo.

Esecuzione dei lavori in danno

Nei casi di inosservanza, da parte dei proprietari, gestori e/o conduttori delle aree e fondi di cui ai punti 10 e 11 della presente ordinanza, i quali hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia dei terreni e delle aree specie di quelli incolti e adiacenti le reti viarie di trasporto che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi, verrà attuato il potere sostitutivo realizzando la pulizia delle aree e/o dei terreni incolti e abbandonati, addebitandone i relativi oneri economici a carico dei proprietari inadempienti.

Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Municipale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Tusa e sul sito internet istituzionale di Tusa, nonché resa pubblica su tutto il territorio comunale.

La presente ordinanza venga trasmessa per quanto di competenza, a:

- Comando Polizia Municipale di Tusa;
- Alla Giunta Comunale;
- Ai servizi dell'Ente;
- Alle associazioni di volontariato di protezione civile ed AIB attive sul territorio comunale;
- Comando Stazione Carabinieri di Tusa;
- Comando Stazione Carabinieri forestali di Messina;
- Commissariato di Polizia di Stato;
- Guardia di Finanza;
- Capitaneria di Porto;
- Direzione Provinciale ANAS;
- Direzione Provinciale viabilità;
- Direzione Ferrovie dello Stato;
- Consorzio di Bonifica 2 Palermo;
- Città Metropolitana di Messina.

Inviata per conoscenza a:

- Presidenza Giunta Regione Siciliana;
- Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Messina;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Messina;
- Comando Provinciale dei Carabinieri;

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o della piena conoscenza di esso.

Dalla Residenza Municipale, 19/05/2026

IL SINDACO

Avv. Angelo Tudisca
(Firmato Digitalmente)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Tusa. Ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ANGELO TUDISCA in data 19/05/2026